



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 5272

Seduta del 06/06/2016

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSSI
SIMONA BORDONALI
FRANCESCA BRIANZA
CRISTINA CAPPELLINI
LUCA DEL GOBBO

GIOVANNI FAVA
GIULIO GALLERA
MASSIMO GARAVAGLIA
MAURO PAROLINI
ANTONIO ROSSI
ALESSANDRO SORTE
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta del Presidente Roberto Maroni di concerto con l'Assessore Claudia Terzi

Oggetto

PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE "RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA LOMBARDO DI GESTIONE E TUTELA DELLE AREE REGIONALI PROTETTE E DELLE ALTRE FORME DI TUTELA PRESENTI SUL TERRITORIO" - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE TERZI)

Il Segretario Generale Antonello Turturiello

Il Vicario del Segretario Generale Giancarla Neva Sbrissa

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente Riccardo Perini

Il Direttore di Funzione Specialistica Luca Dainotti

Il Direttore Generale Mario Nova

L'atto si compone di 20 pagine

di cui 18 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia
LA GIUNTA

VISTO l'art. 34 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, secondo il quale l'iniziativa legislativa dell'Esecutivo appartiene al Presidente della Giunta regionale;

VISTO l'art. 28 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione", così come modificata dalla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 19 "Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2014", ed i relativi provvedimenti attuativi;

DATO ATTO che in fase istruttoria sono state acquisite le osservazioni del Comitato tecnico-scientifico Legislativo;

VISTA la proposta di progetto di Legge "Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio";

PRESO ATTO che il Presidente della Giunta regionale valuta opportuno, prima di esercitare formalmente l'iniziativa legislativa, sottoporre alla Giunta regionale la citata proposta, a garanzia dello svolgimento collegiale dell'azione di governo;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare l'allegata proposta di progetto di legge recante "Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio";
2. di disporre la trasmissione al Consiglio regionale per la prosecuzione dell'*iter*.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

SCHEDA PER COPERTURA FINANZIARIA PDL "Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio"

(1)	(2)	(3)	(4)	(A) QUANTIFICAZIONE SPESA			(B) COPERTURA FINANZIARIA				
INTERVENTO	Riferimento PDL art... comma ...	SPESA ex art. 22 l. 34/1978)	Natura spesa CORRENTE / CONTO CAPITAL E titolo 1-titolo2	MISSIONE - PROGRAMMA* CAPITOLO	IMPORTO 2016	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018	ENTRATA-TITOLO TIPOLOGIA	IMPORTO 2016	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018
Interventi in materia ambientale ai sensi dell'art. 3 comma 27 della l. 1549/1995 , come modificato dalla L.221/2015.	Art. 10 commi 1, 2, Art 15	SI	1	9.05.104.8328 ATTUAZIONE DI PROGRAMMI AMBIENTALI PER FAVORIRE IL RECUPERO DI AREE DEGRADATE E L'ISTITUZIONE LA MANUTENZIONE DI AREE PROTETTE,TRASFERIMENTO AGLI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' NELLE AREE PROTETTE	-	-	210.000,00	Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Tipologia 1.0101 Imposte, tasse e proventi assimilati Categoria 1.0101.59 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi Capitolo 1.0101.59.4144 TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI			210.000,00

Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio

RELAZIONE EX ART. 28 l.r. 34/78

Il Progetto di legge di riforma del sistema lombardo di gestione delle aree protette comporta oneri finanziari aggiuntivi esclusivamente per le previsioni di cui all'art. 10 – “Incentivi per favorire gli accorpamenti volontari tra parchi regionali”. Tutti gli altri articoli della proposta di legge regionale non comportano incremento di spesa.

Per quanto riguarda il resto dell'articolato l'attuazione della legge prevede che il trasferimento di competenze avvenga senza ulteriori costi a carico degli enti interessati oltre a quelli già attualmente sostenuti.

Il comma 1 dell'art. 10 stabilisce che, al fine di favorire l'aggregazione tra parchi regionali e quindi di facilitare e semplificare il processo di riorganizzazione del Sistema delle Aree protette regionali definito all'art. 3, Regione Lombardia riconosce opportuni incentivi economici.

Il comma 2 stabilisce che gli incentivi siano riconosciuti in parte corrente ed entro i limiti delle disponibilità annuali di bilancio, a partire dall'annualità successiva all'entrata in vigore della legge regionale di istituzione della nuova area protetta determinata dall'accorpamento di due o più parchi regionali.

L'incentivo è costituito dall'incremento del 15% del contributo annuale previsto dall'art. 41 bis della l.r. 86/83, assegnato agli enti gestori dei parchi regionali per sostenere le spese di funzionamento dell'ente.

Ipotizzando l'approvazione della legge regionale di riorganizzazione del sistema delle aree protette entro l'anno in corso è prevedibile che i primi accorpamenti possano avviarsi e concludere l'iter di approvazione con legge regionale già a partire dal 2017. Ciò potrà valere, in particolare, per quegli enti gestori che hanno continuità e omogeneità territoriale o che hanno già avviato un processo di avvicinamento tra loro attraverso la condivisione di alcuni servizi.

In prima istanza si può ipotizzare che si accorpino per primi i parchi fluviali dell'Oglio (Oglio Nord e Oglio Sud), dell'Adda (Adda Nord e Adda Sud) che attualmente sono divisi territorialmente ma che dal punto di vista ecologico e ambientale sono strettamente connessi e il Parco Nord Milano con il Parco Agricolo Sud Milano in quanto parchi di cintura rientranti nella Città Metropolitana milanese.

Il costo per gli incentivi da attribuire ai tre nuovi parchi ipotizzando l'istituzione nel 2017 e prevedendo quindi l'assegnazione della prima annualità nel 2018, corrisponderebbe al 15% del contributo annuale erogato da Regione Lombardia a loro favore per sostenere le spese di funzionamento. Tale importo, calcolato sulla base di quanto assegnato a tali enti nel 2015 e aggiornato con le disponibilità di bilancio del 2016, risulta pari ad € 210.000 all'anno.

Tali risorse trovano attualmente copertura alla Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 05 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione”, capitolo 8328 “Attuazione di programmi ambientali per favorire il recupero di aree degradate e l'istituzione la manutenzione di aree protette, trasferimento agli enti locali per la realizzazione di attività nelle aree protette”.

Le risorse appostate a tale capitolo sono risorse autonome, destinate a spese correnti operative e il capitolo di spesa è alimentato da entrate derivanti da un tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi. Tale tributo, istituito dalla L. 549/1995, art. 3 comma 27, come modificato dalla L.221/2015, garantisce la copertura finanziaria per gli incentivi per nuove aggregazioni di parchi regionali anche nelle annualità successive.

Tali risorse, già stanziata a bilancio e utilizzabili per gli incentivi, erano comunque destinate all'istituzione e manutenzione di aree naturali protette come previsto dalla L. 549/95.

PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE

RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA LOMBARDO DI GESTIONE E TUTELA DELLE AREE REGIONALI PROTETTE E DELLE ALTRE FORME DI TUTELA PRESENTI SUL TERRITORIO

Art.1

(Finalità e oggetto)

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale in materia di aree protette, favorisce e determina, con il coinvolgimento degli enti gestori dei parchi e degli enti gestori delle riserve naturali, dei monumenti naturali, dei parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS) e dei siti di Rete Natura 2000, la riorganizzazione del sistema di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio della Lombardia, con la finalità di:
 - a) favorire la realizzazione di un sistema integrato delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio, anche per un incremento delle competenze e delle potenzialità dei servizi offerti;
 - b) consolidare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e dei valori paesaggistici del territorio, incrementando, nell'ambito delle competenze della Regione, gli standard di tutela ambientale stabiliti dalla normativa statale in materia di aree protette;
 - c) incrementare i modelli di sviluppo sostenibile delle attività antropiche, anche tramite la condivisione degli obiettivi di tutela delle aree naturali, la conservazione della biodiversità e l'individuazione di compensazioni ambientali, e riconoscere la rilevanza dei servizi ecosistemici;
 - d) contribuire alla realizzazione di connessioni ecologiche tra le aree regionali protette e le altre forme di tutela presenti sul territorio;
 - e) promuovere il completamento della rete ecologica regionale, di cui all'articolo 3 ter della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale).
2. L'ente gestore del parco è, secondo quanto previsto dalla presente legge, il soggetto di riferimento regionale per l'esercizio delle funzioni di gestione e tutela delle riserve naturali, dei monumenti naturali, nonché dei PLIS e dei siti di Rete Natura 2000.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) aree regionali protette: i parchi naturali e regionali, le riserve naturali e i monumenti naturali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), della l.r. 86/1983;
 - b) altre forme di tutela presenti sul territorio: i PLIS di cui all'articolo 34 della l.r. 86/1983 e i siti di Rete Natura 2000 di cui all'articolo 25 bis della l.r. 86/1983;
 - c) enti gestori dei parchi: gli enti gestori dei parchi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della l.r. 83/1986;
 - d) ambito territoriale: l'unità territoriale di riferimento per l'aggregazione tra parchi e per l'integrazione nei parchi delle riserve naturali, dei monumenti naturali e dei PLIS presenti nello stesso ambito, nonché per l'attribuzione ai parchi della gestione dei siti di Rete Natura 2000;
 - e) cartografia degli ambiti territoriali: la rappresentazione grafica del complesso degli ambiti territoriali individuati per il territorio lombardo;
 - f) aggregazione tra parchi: l'unificazione gestionale e territoriale, nonché del regime di tutela, tra due o più parchi dello stesso ambito territoriale, con istituzione di un nuovo ente gestore, che subentra alle precedenti gestioni;
 - g) integrazione delle riserve naturali, dei monumenti naturali e dei PLIS nel parco di riferimento: l'ampliamento del perimetro del parco di riferimento a seguito di subentro dello stesso parco nella gestione delle riserve naturali, dei monumenti naturali e dei PLIS presenti nel medesimo ambito territoriale, con conseguente estinzione dei precedenti enti gestori, ove appositamente istituiti;

- h) parco di riferimento: nelle more dell'integrazione di cui alla lettera g), è il parco scelto dalla riserva naturale, dal monumento naturale, dal PLIS o, secondo quanto previsto dall'articolo 4, dall'ente gestore del sito di Rete Natura 2000 tra quelli presenti nello stesso ambito territoriale, ovvero è il parco presente in ciascun ambito territoriale, se unico;
- i) programma di razionalizzazione dei servizi: l'elenco di funzioni ed attività da svolgere in forma associata con l'indicazione degli enti gestori dei parchi ai quali si applica;
- j) progetto di riorganizzazione del sistema di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio: il progetto approvato dalla Giunta regionale sulla base della proposta, presentata dagli enti gestori dei parchi, di aggregazione tra parchi e di integrazione nei parchi delle riserve naturali, dei monumenti naturali e dei PLIS dello stesso ambito territoriale.

Art. 3

(Procedura per la riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela)

1. La riorganizzazione del sistema di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio è disciplinata secondo la procedura e le scadenze temporali di cui ai seguenti commi.
2. Gli enti gestori dei parchi, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono alla Giunta regionale una proposta complessiva di individuazione degli ambiti territoriali, con relativa cartografia in scala 1:100.000, in cui viene suddiviso il territorio regionale; per ciascun ambito territoriale è riportato l'elenco delle diverse aree di tutela afferenti. La proposta di cui al presente comma è formulata, al fine di conseguire l'aggregazione tra parchi e l'integrazione nei parchi delle riserve naturali, dei monumenti naturali e dei PLIS di ciascun ambito, tenuto conto delle specifiche finalità delle singole aree protette e dei caratteri ambientali, territoriali, paesaggistici e socio-culturali di cui all'articolo 16 della l.r. 86/1983, nonché delle finalità di cui all'articolo 1. La proposta contiene altresì indicazioni in ordine ai parametri gestionali per la prestazione ambientale dei singoli ambiti.
3. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:
 - a) individua, anche sulla base delle proposte pervenute dagli enti gestori dei parchi, i parametri gestionali di cui al terzo periodo del comma 2, da perseguire e le relative modalità di monitoraggio da effettuare con il concorso degli enti gestori, anche per eventuali adeguamenti nel tempo;
 - b) verifica la coerenza della proposta di cui al primo periodo del comma 2 con quanto previsto dalla presente legge, determinando, nel caso, le necessarie modifiche, ed individua gli ambiti territoriali.
4. Gli enti gestori dei parchi, entro sei mesi dalla data di approvazione della deliberazione di cui al comma 3, trasmettono alla Giunta regionale una proposta unitaria di programma di razionalizzazione dei servizi finalizzato a favorire e a promuovere l'esercizio in forma associata delle funzioni amministrative, comprese le attività di carattere gestionale, tecniche, di comunicazione e legale, nonché di educazione ambientale, coerente con l'individuazione degli ambiti territoriali, considerati i parametri gestionali di cui al comma 3, lettera a). Entro lo stesso termine gli enti gestori dei parchi trasmettono alla Giunta regionale una proposta, formulata anche per singoli ambiti territoriali, di progetto di riorganizzazione, nel rispetto dell'individuazione di cui al comma 3, lettera b), corredata:
 - a) di una proposta di aggregazione tra parchi, ove presenti più parchi nello stesso ambito, e di integrazione nei parchi delle riserve naturali, dei monumenti naturali e dei PLIS dell'ambito;
 - b) delle convenzioni sottoscritte, in base al comma 8, per l'integrazione nei parchi delle riserve naturali, dei monumenti naturali e dei PLIS.
5. La proposta di progetto di riorganizzazione di cui al comma 4 indica per ciascun ambito, ove ricorrano, i casi di cui all'articolo 13, comma 3, della l.r. 86/1983 e all'articolo 4, comma 2, della presente legge nonché, ove sussistenti, i PLIS riconosciuti dalla Giunta regionale con capacità gestionale autonoma ai sensi dell'articolo 5, comma 4. I casi di cui al precedente periodo continuano ad essere gestiti secondo le previsioni di cui alla l.r. 86/1983, salve eventuali diverse valutazioni della Giunta regionale effettuate in sede di approvazione del progetto di riorganizzazione ai sensi del comma 6.
6. La Giunta regionale, entro sei mesi dal ricevimento delle proposte di programma e di progetto di riorganizzazione di cui al comma 4, ne verifica la coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, apportando, nel caso, le modifiche necessarie a garantire il raggiungimento delle finalità dell'articolo 1, e

approva il programma e, anche per singoli ambiti territoriali, il progetto di riorganizzazione del sistema di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio.

7. Entro tre mesi dalla data di approvazione di cui al comma 6, gli enti gestori dei parchi avviano, per ciascun ambito territoriale di riferimento, le procedure per attivare, previa applicazione di quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera a) della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), l'intervento legislativo regionale finalizzato, nei casi di integrazione, ad ampliare il perimetro del parco, regolare i regimi di tutela e le relative salvaguardie e a istituire, nei casi di aggregazione, nuovi enti gestori di parco.
8. Al fine dell'applicazione di quanto previsto al comma 7 in caso di integrazione nei parchi delle riserve naturali, dei monumenti naturali e dei PLIS di cui all'articolo 5, comma 1, gli enti gestori procedono a stipulare, entro quattro mesi dalla data di individuazione degli ambiti di cui al comma 3, una o più convenzioni con l'ente gestore del parco di riferimento per ciascun ambito; la convenzione prevede i seguenti contenuti minimi:
 - a) ricognizione di tutti i rapporti compresi quelli patrimoniali ed economico-finanziari connessi all'integrazione;
 - b) individuazione del personale appositamente dedicato a svolgere le funzioni gestionali;
 - c) individuazione dei beni immobili e mobili di proprietà della riserva naturale, del monumento naturale o del PLIS;
 - d) previsione delle modalità di rapporto tra il soggetto gestore della riserva, del monumento naturale o del PLIS ed il parco di riferimento per l'ambito, nelle more della definizione del percorso di integrazione;
 - e) regolazione dei rapporti finanziari relativi alle risorse da stanziare per assicurare la corretta gestione dell'area interessata.
9. Le convenzioni di cui al comma 8 hanno una durata di tre anni dalla data di sottoscrizione e cessano comunque di avere efficacia alla data di entrata in vigore delle leggi regionali di cui al comma 7.
10. In caso di mancata trasmissione, da parte degli enti gestori dei parchi, della proposta complessiva di individuazione degli ambiti territoriali ai sensi del comma 2, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un termine non superiore a trenta giorni, procede comunque all'individuazione degli ambiti, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1.
11. In caso di mancata trasmissione, da parte degli enti gestori dei parchi, delle proposte di cui al comma 4, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un termine non superiore a trenta giorni, procede comunque all'elaborazione e all'approvazione del programma o anche del progetto di riorganizzazione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, e senza necessità di previa sottoscrizione delle convenzioni di cui alla lettera b) del secondo periodo del comma 4. Nelle more dell'entrata in vigore della legge di integrazione di cui al comma 7, il parco di riferimento, a seguito dell'approvazione regionale del progetto di riorganizzazione, subentra nell'esercizio delle funzioni di gestione delle riserve naturali, dei monumenti naturali e dei PLIS dell'ambito. A tal fine, gli enti gestori effettuano una ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi connessi al subentro.
12. In caso di mancata attivazione, da parte di uno o più degli enti gestori dei parchi, delle procedure per l'intervento legislativo di cui al comma 7, la Regione avvia comunque la relativa iniziativa legislativa, previa applicazione di quanto previsto dall'articolo 22 comma 1, lettera a), della legge 394/1991.
13. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui ai commi 3 e 6 sono pubblicate sul BURL.

Art. 4

(Gestione dei siti di Rete Natura 2000)

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, i siti di Rete Natura 2000 sono gestiti dal parco di riferimento di ciascun ambito territoriale. A tal fine, gli enti gestori dei siti effettuano una ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi connessi alla gestione, predispongono una relazione di regolazione dei rapporti e concordano con il parco di riferimento le modalità di subentro.
2. Nella proposta di progetto di riorganizzazione di cui all'articolo 3, comma 4, l'ente parco specifica se, nell'ambito territoriale di riferimento, vi siano siti di Rete Natura 2000 gestiti dall'Ente Regionale di

Sviluppo Agricolo e Forestale (ERSAF), da istituti scientifici legalmente riconosciuti come tali ovvero da associazioni naturalistiche che forniscano adeguate garanzie sul piano organizzativo e tecnico; i siti di cui al presente comma continuano ad essere gestiti secondo le previsioni di cui alla l.r. 86/1983, salve eventuali diverse valutazioni della Giunta regionale effettuate ai sensi dell'articolo 3, comma 6.

3. In sede di approvazione del progetto di riorganizzazione di cui all'articolo 3, comma 6, la Giunta regionale indica la data per il subentro dei parchi nella gestione dei siti di cui al comma 1 e aggiorna, conseguentemente, le deliberazioni di cui all'articolo 25 bis, comma 3, lettera b), della l.r. 86/1983.

Art. 5

(Partecipazione dei PLIS al percorso di riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela)

1. I gestori dei PLIS partecipano al percorso di riorganizzazione di cui all'articolo 3 mediante sottoscrizione, entro quattro mesi dalla data di approvazione della deliberazione di cui all'articolo 3, comma 3, della convenzione di cui all'articolo 3, comma 4, secondo periodo lettera b) per l'integrazione del PLIS nell'ente gestore del parco di riferimento, previa deliberazione dei consigli comunali interessati.
2. In applicazione di quanto previsto al comma 1, i comuni dei PLIS concorrono, sentite le province territorialmente interessate o, per Milano, la Città metropolitana, ad adottare gli atti necessari a rendere effettiva la successione dell'ente gestore del parco di riferimento nei rapporti giuridici riguardanti la gestione del PLIS. In deroga a quanto previsto all'articolo 34, comma 1, della l.r. 86/1983, il PLIS resta individuato nel parco di riferimento fino alla sua estinzione, che deve avvenire, con apposita deliberazione dei consigli comunali interessati, entro il termine stabilito dalla legge regionale di integrazione approvata ai sensi dell'articolo 3, comma 7.
3. In alternativa a quanto previsto al comma 1, il gestore del PLIS può presentare alla Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una richiesta di prosecuzione in autonomia, motivando, anche mediante idonea documentazione, la sussistenza di capacità realizzative di interventi e di iniziative di tutela e valorizzazione attivate sul territorio negli ultimi cinque anni.
4. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riconosce l'autonomia gestionale dei PLIS dimostrata ai sensi del comma 3. Il riconoscimento di cui al precedente periodo è aggiornato dalla Regione almeno ogni cinque anni. L'aggiornamento è effettuato secondo la procedura di cui al presente comma.
5. In alternativa a quanto previsto ai commi 1 e 3, il PLIS, entro quattro mesi dalla data di approvazione della deliberazione di cui all'articolo 3, comma 3, può affidare all'ente gestore del parco di riferimento, tramite apposita convenzione, l'esercizio di tutte o parte delle funzioni operative, gestionali e amministrative del PLIS, previa deliberazione dei consigli comunali interessati.

Art. 6

(Rapporti giuridici derivanti da integrazioni tra enti gestori o da aggregazioni di parchi)

1. Alla data di entrata in vigore della legge di ampliamento dei confini del parco o della legge di istituzione di un nuovo ente gestore del parco, le risorse economiche, i beni immobili e mobili di proprietà dei precedenti gestori, funzionali a garantire la tutela dell'area, sono trasferiti, previa ricognizione condivisa, all'ente gestore del parco di riferimento o al nuovo ente gestore del parco a seguito, rispettivamente, della integrazione tra enti gestori o della aggregazione di parchi all'interno dello stesso ambito territoriale.
2. L'ente gestore del parco di cui al comma 1 succede, altresì, nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo agli enti di gestione ai quali è subentrato.

Art. 7

(Personale)

1. A seguito dei provvedimenti di aggregazione di cui all'articolo 3, comma 7, l'ente gestore del parco esercita le funzioni di competenza con personale proprio, nel rispetto dei vincoli assunzionali stabiliti per gli enti pubblici di nuova istituzione, nonché con il personale trasferito dagli enti che, a seguito di subentro nella gestione, sono soggetti a estinzione.

2. A seguito dei provvedimenti di integrazione di cui all'articolo 3, comma 7, l'ente gestore del parco esercita le funzioni di competenza con il proprio personale nonché con il personale trasferito dagli enti che, a seguito di subentro nella gestione, sono soggetti ad estinzione.
3. In caso di subentro del parco a enti locali singoli o associati nella gestione di riserve naturali, monumenti naturali e PLIS, l'ente gestore del parco esercita le nuove funzioni con il proprio personale e con quello che, addetto in via esclusiva alla gestione dell'area protetta o del PLIS, sia trasferito o distaccato dagli stessi enti locali.
4. L'ente gestore del parco può, altresì, stipulare apposite convenzioni per la messa a disposizione, da parte degli enti che partecipano alla gestione del parco ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 86/1983, di idoneo personale che risulti non addetto in via esclusiva alla gestione di un'area protetta.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2,3 e 4 si applicano anche in caso di attribuzione ai parchi della gestione dei siti di Rete Natura 2000 ai sensi dell'articolo 4.

Art. 8

(Servizi ecosistemici e ambientali)

1. Al fine di qualificare con maggiore efficacia gli aspetti di conservazione e di favorire l'attivazione, tra i soggetti e gli enti interessati, di meccanismi di carattere negoziale per la remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali, la Giunta regionale adotta gli atti di competenza a seguito dell'individuazione degli stessi servizi nell'ambito dei decreti legislativi previsti dall'articolo 70 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali).

Art. 9

(Realizzazione delle connessioni ecologiche)

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, i parchi regionali predispongono un elenco delle opportunità di compensazione nel quale sono indicati i lavori di compensazione da realizzare ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), dell'articolo 43, comma 2 bis, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), e delle altre norme che prevedono forme di compensazione ambientale.
2. I parchi regionali possono prestare supporto tecnico specialistico agli enti locali che lo richiedano, concordando con gli stessi i conseguenti corrispettivi economici per la progettazione e la realizzazione delle azioni e degli interventi di conservazione della biodiversità, per la realizzazione di infrastrutture ecologiche per la costruzione della rete ecologica, nonché per la gestione e la valorizzazione delle aree a verde di interesse comunale.

Art. 10

(Incentivi per favorire l'aggregazione volontaria di parchi regionali)

1. Al fine di favorire l'aggregazione volontaria tra enti gestori di parchi, anche nell'ambito del percorso di riorganizzazione di cui all'articolo 3, la Regione dispone appositi incentivi finanziari nei limiti della disponibilità di bilancio e secondo quanto previsto dal comma 2.
2. Gli incentivi di cui al comma 1, in parte corrente, sono erogati per due anni consecutivi a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge che prevede l'aggregazione tra gli enti gestori dei parchi interessati che hanno promosso l'attivazione dell'iniziativa legislativa. L'importo dell'incentivo è pari ad una maggiorazione del 15 per cento del contributo annuale spettante ai parchi interessati ai sensi dell'articolo 41 bis della l.r. 86/1983.
3. Ai parchi regionali che, previa applicazione di quanto previsto dall'articolo 22 comma 1, lettera a), della legge 394/1991, trasmettono alla Regione la richiesta di istituzione di un nuovo parco mediante aggregazione tra enti gestori di uno o più parchi, è riconosciuta una priorità nell'assegnazione di risorse regionali per la realizzazione di opere infrastrutturali e di connessione ecologica nelle aree interne all'ambito territoriale di riferimento.

4. La Giunta regionale stabilisce le modalità di applicazione e la durata delle priorità di cui al comma 3 negli atti di programmazione delle risorse destinate allo sviluppo del sistema delle aree regionali protette.

Art. 11

(Istituzione di nuove aree regionali protette, ampliamento delle aree esistenti e promozione delle connessioni ecologiche)

1. L'istituzione e l'ampliamento di aree regionali protette continuano ad essere regolati secondo i disposti della l.r. 86/1983 anche durante e in coerenza con il percorso di riorganizzazione di cui all'articolo 3.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche in caso di istituzione o ampliamento di PLIS. I PLIS di nuova istituzione possono avviare la gestione autonoma fino all'aggiornamento regionale secondo le procedure e i termini di cui all'articolo 5, comma 4, o applicare quanto previsto dall'articolo 5, comma 5.
3. Al fine di evitare l'istituzione o l'ampliamento di aree regionali protette e di PLIS insistenti su più ambiti territoriali, la Giunta regionale può conseguentemente adeguare il perimetro degli ambiti territoriali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b).
4. La Regione promuove, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, per ciascun ambito territoriale ed a seguito di espressione di interesse a livello locale, il completamento della rete delle aree regionali protette.
5. L'alveo fluviale e le golene del Po, la dorsale delle Alpi Retiche Valtellinesi, la dorsale delle Alpi Lepontine Comasche, il sistema dei grandi fondovalle alpini, i massicci calcarei e dolomitici delle Prealpi, le cerchie collinari moreniche e l'Oltrepò Pavese costituiscono aree di interesse prioritario per l'individuazione di nuove aree regionali protette.

Art. 12

(Norme transitorie per la riorganizzazione del sistema di tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela)

1. In applicazione di quanto previsto dalla presente legge, anche nell'ambito del percorso di riorganizzazione di cui all'articolo 3:
 - a) in caso di aggregazione di due o più parchi regionali continuano ad applicarsi le disposizioni dei piani territoriali di coordinamento vigenti, fino all'adozione di un nuovo piano del parco;
 - b) in caso di aggregazione di parchi naturali si applicano i divieti della legge istitutiva del parco naturale e del piano del parco naturale, se presente;
 - c) in caso di ampliamento dei confini del parco di riferimento a una riserva naturale si mantengono la denominazione e il regime di tutela della riserva all'interno del parco;
 - d) le previsioni dei piani delle riserve naturali o loro varianti restano efficaci fino a variante al piano territoriale di coordinamento del parco o fino all'approvazione di variante del piano di gestione della riserva;
 - e) in caso di ampliamento dei confini del parco di riferimento a un monumento naturale si mantengono la denominazione e, ove più tutelante, il regime di tutela del monumento all'interno del parco e si applica quanto previsto dall'articolo 206 bis della legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi);
 - f) in caso di integrazione di un PLIS nel parco di riferimento si applicano le salvaguardie di cui all'articolo 206 bis della l.r. 16/2007;
 - g) in caso di ampliamento dei confini del parco su un territorio precedentemente non soggetto a tutela ai sensi della l.r. 86/1983, alle aree oggetto di ampliamento si applicano le salvaguardie secondo quanto previsto dall'articolo 206 bis della l.r. 16/2007;
 - h) in caso di trasferimento ai parchi della gestione dei siti di Rete Natura 2000, secondo quanto previsto dall'articolo 4, negli stessi siti continuano ad applicarsi le misure di conservazione previste ai sensi della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, inclusi, ove presenti, i piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000 di cui all'articolo 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).

Art.13

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli 4 e 5 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 (Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi).

Art.14

(Modifiche all'articolo 34 della l.r. 86/1983)

1. All'articolo 34 della l.r. 86/1983 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“Ai criteri e alla perimetrazione può essere attribuita, in sede di PTCP o, per la Città metropolitana di Milano, in sede di piano territoriale metropolitano ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni')), efficacia prevalente ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 12/2005.”;*
 - b) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“Tale parere ha natura vincolante, qualora il PTCP o, per la Città metropolitana di Milano, il piano territoriale metropolitano ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 32/2015, abbia incluso i criteri e la perimetrazione del PLIS tra i propri contenuti prevalenti.”.*

Art.15

(Norma finanziaria)

1. Alle spese di natura corrente derivanti dall'assegnazione degli incentivi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10, quantificate in euro 210.000,00 per l'anno 2018, si provvede con le risorse disponibili alla missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 05 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione”, Titolo I Spese correnti operative dello stato di previsione delle spese del bilancio 2016-2018.
2. A decorrere dagli esercizi successivi al 2018 le spese di cui al comma 1 sono rideterminate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari e trovano copertura in correlazione alle entrate derivanti dal tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ai sensi dall'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dall'articolo 34 della legge 221/2015 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali).
3. Dai restanti articoli della presente legge non discendono oneri finanziari per il bilancio regionale.

Art.16

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia .

Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio

Relazione illustrativa

Il progetto di legge vuole intervenire riorganizzando il sistema delle aree protette di Regione Lombardia, oggi comprendente 24 parchi regionali (di cui 13 parchi naturali), 66 riserve naturali, 33 monumenti naturali, 242 siti Natura 2000, 101 parchi locali di interesse sovracomunale, la cui gestione oggi è affidata a una pluralità di soggetti (82+PLIS): 32 comuni, 14 comunità montane, 18 parchi regionali, 9 province, 3 consorzi di servizi, enti del sistema regionale, associazioni ambientaliste, soggetti privati come esplicitato nella tabella n.1.

La stratificazione di regimi di tutela realizzatasi nel tempo ha prodotto una forte eterogeneità dei livelli di protezione del territorio e dei soggetti gestori, con conseguenti sovrapposizioni e ridondanze negli strumenti di pianificazione e gestione e difficoltà nel perseguire la necessaria qualificazione e organizzazione per una gestione ottimale.

Inoltre, l'originale ruolo di forte tutela del territorio affidato alle aree protette dalla l.r. 86/83 ed i connessi obiettivi necessitano, mantenendo gli aspetti di conservazione, recupero e valorizzazione dei beni e territori naturali, di essere aggiornati in un'ottica di sviluppo degli elementi di valore naturalistico ed ecologico, così da renderne più efficace e conveniente la tutela.

A partire dal sistema di aree protette esistente e nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia di aree protette, il progetto di legge intende coinvolgere gli enti gestori dei parchi e gli enti gestori delle riserve naturali, dei monumenti naturali, dei parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS) e dei siti di Rete Natura 2000, nella riorganizzazione del sistema di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio della Lombardia, individuando i parchi regionali come soggetti di riferimento regionale per l'esercizio delle funzioni di tutela e gestione.

Le finalità, quindi, che si intendono perseguire sono di: favorire la realizzazione di un sistema integrato delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio; consolidare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e dei valori paesaggistici del territorio, incrementando gli standard di tutela ambientale; incrementare i modelli di sviluppo sostenibile delle attività antropiche e riconoscere la rilevanza dei servizi ecosistemici; contribuire alla realizzazione di connessioni ecologiche tra le aree regionali protette e le altre forme di tutela presenti sul territorio, nonché promuovere il completamento della rete ecologica regionale.

Queste finalità si realizzano attraverso una proposta, formulata dai parchi e approvata dalla Giunta, di individuazione di ambiti territoriali rispetto ai quali il parco regionale diventa il soggetto regionale di riferimento. Nella definizione degli ambiti, è inclusa la prefigurazione di proposte di aggregazione tra i parchi regionali esistenti.

Successivamente la Giunta approva, su proposta degli Enti gestori dei Parchi, il progetto di riorganizzazione del sistema di gestione e tutela delle aree regionali protette favorendo l'aggregazione tra parchi dello stesso ambito e l'integrazione delle riserve naturali, dei monumenti naturali e dei PLIS nel parco di riferimento. La Giunta approva, altresì, il programma unitario di razionalizzazione dei servizi degli enti gestori dei parchi.

A seguito dell'approvazione del progetto di riorganizzazione, i Parchi avviano le attività amministrative per l'attività legislativa regionale.

Il percorso individuato con il pdl si realizza mentre è in atto un analogo procedimento sul tema delle aree vaste con il quale dovrà essere mantenuta una correlazione. In particolare, deve essere posto in evidenza come il tema della protezione della natura esuli necessariamente dai confini

amministrativi e già oggi travalichi i confini provinciali, avendo negli enti parco enti in grado di costituire una cerniera di collegamento tra il livello regionale e quello comunale.

Il pdl si articola nel modo seguente.

L'art.1 "*Finalità e oggetto*" introduce il processo di riorganizzazione del sistema di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio regionale e ne descrive le finalità, individuando l'ente gestore del parco quale soggetto di riferimento regionale per l'esercizio delle funzioni di tutela e gestione di tutte le forme di tutela comprese in un definito ambito territoriale.

L'art. 2 "*Definizioni*" contiene le definizioni di alcune locuzioni specifiche ricomprese negli altri articoli del testo, al fine della loro migliore comprensione.

L'art. 3 "*Procedura per la riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela*" descrive il processo di riorganizzazione nel suo svolgimento, individuando i singoli passaggi in cui sono coinvolti i diversi soggetti interessati e le tempistiche in cui le singole fasi devono essere realizzate.

1 fase

La Giunta approva, sulla base di una proposta complessiva degli enti gestori dei parchi, una cartografia in cui viene suddiviso il territorio regionale in ambiti territoriali ed i parametri gestionali per la prestazione ambientale dei singoli ambiti.

Gli ambiti sono delineati in modo tale da consentire la prefigurazione di aggregazioni tra parchi e di integrazione degli stessi con le riserve naturali, i monumenti naturali e i PLIS, tenendo conto dei caratteri ambientali, territoriali, paesaggistici, socio-culturali.

2 fase

La Giunta approva, sulla base della proposta degli enti gestori dei parchi, il programma di razionalizzazione dei servizi finalizzato a favorire e promuovere l'esercizio in forma associata delle funzioni tra gli enti parco e il progetto di riorganizzazione del sistema di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio.

Il progetto di riorganizzazione:

- 1) prefigura l'aggregazione tra parchi, ove presenti più parchi nello stesso ambito, e l'integrazione delle riserve naturali, dei monumenti naturali e dei PLIS nel parco di riferimento;
- 2) include le convenzioni atte a regolamentare i rapporti tra i diversi gestori.

3 fase

Avvio delle procedure per attivare l'intervento legislativo regionale finalizzato ad ampliare i perimetri dei parchi e a istituire nuovi enti gestori a seguito di aggregazioni tra parchi, nonché a regolare i regimi di tutela e le relative salvaguardie.

Inoltre, per assicurare la concreta realizzazione della riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle forme di tutela presenti sul territorio, l'articolo, ai commi 10, 11 e 12, prevede che in caso di inerzia da parte degli enti gestori dei parchi nel compimento delle attività di loro competenza previste nel medesimo articolo e nei tempi ivi stabiliti, la Regione si attivi in loro vece.

L'art.4 "*Gestione dei siti di Rete Natura 2000*" prevede che in un'ottica di riorganizzazione la gestione dei Siti di rete Natura 2000 sia conferita ai Parchi di riferimento presenti in ciascun ambito territoriale, salvo eccezioni previste per consentire la prosecuzione di gestioni in capo all'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo e Forestale (ERSAF), ad Istituti scientifici legalmente riconosciuti, ovvero ad associazioni naturalistiche che forniscano adeguate garanzie sul piano organizzativo e tecnico.

Spetta alla Giunta, in sede di approvazione della riorganizzazione del sistema, stabilire la data di passaggio di gestione dei Siti natura 2000 al parco di riferimento di ciascun ambito territoriale e aggiornare le deliberazioni di individuazione degli enti gestori dei Siti natura 2000 prevista dalla L.r. 86/83, art. 25 bis comma 3, lettera b).

L'art.5 "*Partecipazione dei PLIS al percorso di riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela*" definisce in modo specifico le modalità di gestione relative ai Parchi locali di interesse sovracomunale prevedendone o l'inserimento nel Parco di riferimento, conformemente a quanto previsto all'art. 3, o la stipula di una convenzione per l'affidamento delle funzioni operative, gestionali, amministrative all'ente gestore del parco di riferimento.

Per entrambe le iniziative vi è ormai un'esperienza consolidata. A titolo di esempio si citano il PLIS della Balossa che è entrato a far parte del Parco Nord Milano ed il PLIS della Brughiera Briantea che ha espresso la volontà di entrare nel Parco delle Groane.

Per quanto riguarda invece la stipula di convenzioni, alcuni PLIS si avvalgono già di questo strumento per affidare funzioni ai Parchi: ad esempio il PLIS del Basso Brembo con il parco dell'Adda Nord, il PLIS di Solferino e il PLIS di Castiglione delle Stiviere con il Parco del Mincio, il PLIS del Grugnotorto con il Parco Nord Milano.

In alternativa viene riconosciuto che l'ente gestore del PLIS possa presentare alla Giunta Regionale la richiesta di prosecuzione in autonomia, dimostrando le capacità realizzative di interventi ed iniziative di tutela e valorizzazione attivate sul territorio negli ultimi 5 anni. Nel caso in cui vi siano PLIS di più recente istituzione (meno di cinque anni), la capacità gestionale da dimostrare sarà riferita alla data di istituzione dello stesso.

La Giunta Regionale, quindi, riconosce l'autonomia gestionale dei PLIS, il cui aggiornamento è previsto almeno ogni cinque anni. In caso di PLIS di nuova istituzione, il riconoscimento di autonomia gestionale è effettuato nell'ambito del primo aggiornamento utile successivo alla sua istituzione.

Gli artt. 6 "*Rapporti giuridici derivanti da integrazioni tra enti gestori o da aggregazioni di parchi*" e 7 "*Personale*" definiscono le modalità da porre in atto per i trasferimenti ai nuovi enti parco o agli enti parco di integrazione dei beni mobili e immobili e del personale necessari per il loro funzionamento.

In particolare, l'ente gestore del parco subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo prima dell'entrata in vigore delle leggi di ampliamento dei confini del parco o di istituzione di nuovi enti gestori di parco di cui all'art. 3 agli enti di gestione integrati o aggregati.

Al fine di arrivare alla definizione dei rapporti giuridici nei casi di integrazione tra enti, gli stessi stipulano con il parco di riferimento una convenzione, destinata a perdere efficacia con l'entrata in vigore delle leggi di ampliamento dei parchi ai sensi dell'art. 3, per disciplinare la ricognizione di tutti i rapporti e beni, regolamentare i rapporti intersoggettivi, individuare le finanze e il personale necessari alla gestione dell'area interessata.

L'ente parco di ciascun ambito deve provvedere alla gestione degli enti ricompresi nel proprio ambito con il personale in capo ai diversi enti facenti parte dell'ambito prima della riorganizzazione, secondo le specifiche proposte all'articolo 7.

L'art.8 "*Servizi ecosistemici e ambientali*" introduce il tema del riconoscimento dei servizi ecosistemici, prevedendo, nel rispetto di quanto disposto l'art. 70 della l.221/2015 e a seguito dell'entrata in vigore dei decreti legislativi ivi previsti, che la Giunta regionale adotti gli atti di competenza a seguito dell'individuazione degli stessi servizi.

L'art.9 "*Realizzazione delle connessioni ecologiche*" prevede che i parchi predispongano un elenco dei lavori di compensazione da effettuare per il conseguimento degli obiettivi indicati all'art. 1 delle legge di riordino, prestando anche l'eventuale supporto specialistico necessario agli EE.LL. che lo richiedano.

L'art.10 *"Incentivi economici per favorire l'aggregazione volontaria di parchi regionali"* prevede sia incentivi finanziari da erogare ai parchi per un biennio successivo alla legge che dispone l'aggregazione tra parchi che abbiano promosso l'attivazione dell'iniziativa legislativa, pari alla maggiorazione del 15% del contributo annuo di cui all'art. 41 bis L.R. 86/83 che il riconoscimento della priorità nell'assegnazione di risorse regionali per la realizzazione di opere infrastrutturali e di connessione ecologica, con modalità da definire negli atti di programmazione delle risorse destinate allo sviluppo del sistema delle aree protette.

L'art. 11 *"Istituzione di nuove aree regionali protette, ampliamento delle aree esistenti e promozione delle connessioni ecologiche"* prevede che per l'istituzione e l'ampliamento delle aree regionali protette e dei PLIS continuano ad applicarsi gli articoli dedicati dalla L.r. 86/83.

E' inoltre affermato il principio che la Regione intende promuovere il completamento della rete regionale delle aree protette: a tal fine, individua alcune aree di interesse prioritario per l'individuazione di nuove aree protette.

All'art. 12 *"Norme transitorie per la riorganizzazione del sistema di tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela"* sono individuate le norme da applicare a seguito del percorso di riorganizzazione, nelle diverse situazioni che si vengono a creare, sino alla nuova definizione dei regimi di tutela. Nel caso di ampliamento dei confini di un parco ad una riserva naturale, oltre a mantenersi la denominazione ed il regime di tutela della riserva all'interno del parco, al territorio della riserva stessa continuano ad applicarsi i divieti della deliberazione consiliare istitutiva di cui all'art. 12 della L.r. 86/83.

L'art. 13 *"Abrogazioni"* prevede l'abrogazione dell'art. 4 e dell'art. 5 della L.R. n. 12/2011 (Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette) poiché prevedono l'uno un processo di accorpamento tra enti e l'altro una disciplina per il miglioramento dell'efficacia di gestione e razionalizzazione della spesa che sono superati dalla presente proposta di legge.

L'art. 14 *"Modifiche all'art. 34 della L.R. 86/1983"* introduce limitate integrazioni alla L.R. 86/1983 in ordine al rilievo dei PTCP/PTM per i PLIS.

Si precisa che a seguito dell'entrata in vigore della legge di *"Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio"* i PLIS di nuova istituzione dovranno stabilire se affidare le loro funzioni operative, gestionali e amministrative all'ente gestore del parco di riferimento, tramite apposita convenzione, oppure se avviare una gestione autonoma; il riconoscimento di autonomia gestionale è effettuato nell'ambito del primo aggiornamento utile successivo alla sua istituzione.

L'art.15 *"Norma finanziaria"* individua la copertura finanziaria, come meglio specificato nella relazione finanziaria allegata al PdL.

L'art. 16 *"Entrata in vigore"* prevede un termine anticipato per l'entrata in vigore della legge al fine di rendere immediatamente operativo il percorso di riorganizzazione.

Di seguito il cronoprogramma previsto:

ATTUAZIONE LEGGE


	3 Mesi	6 Mesi	12 Mesi	18 Mesi	21 Mesi
PROPOSTA INDIVIDUAZIONE AMBITI TERRITORIALI (Parchi)					
APPROVAZIONE INDIVIDUAZIONE AMBITI TERRITORIALI (RL)					
PROPOSTA DI PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE E TUTELA DELLE AREE REGIONALI PROTETTE E DELLE ALTRE FORME DI TUTELA PRESENTI SUL TERRITORIO (Parchi)					
APPROVAZIONE PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE E TUTELA DELLE AREE REGIONALI PROTETTE E DELLE ALTRE FORME DI TUTELA PRESENTI SUL TERRITORIO (RL)					
AGGIORNAMENTO DGR SITI RETE NATURA 2000 (RL)					
AVVIO PROCEDURE MODIFICA DEI CONFINI DEI PARCHI E/O ISTITUZIONE NUOVO ENTE (Parchi)					

PARCHI LOCALI DI INTERESSE SOVRACOMUNALE

	3 Mesi	6 Mesi	10 Mesi	18 Mesi	21 Mesi
I PARCHI LOCALI DI INTERESSE SOVRACOMUNALE COMUNICANO ALLA GIUNTA REGIONALE LA VOLONTÀ DI PROSEGUIRE LA GESTIONE IN AUTONOMIA					
RICONOSCIMENTO AUTONOMIA PLIS (RL)					
I PLIS STIPULANO APPOSITA CONVENZIONE CON IL PARCO PER AFFIDAMENTO GESTIONE					
I PLIS AVVIANO LE PROCEDURE PER ACCORPAMENTO AL PARCO					

Gli effetti previsti dall'attuazione della legge sono una diminuzione del numero dei soggetti gestori di aree protette, una razionalizzazione degli strumenti di pianificazione e gestione, un accrescimento delle possibilità e capacità organizzative per la gestione e un più forte orientamento a perseguire la conservazione delle aree protette in un ambito di reti e di connessioni naturalistiche.

Cartografia delle aree protette, dei PLIS, dei siti di Rete Natura 2000 e della rete ecologica regionale in Regione Lombardia:



ENTI GESTORI RISERVE, MONUMENTI E RETE NATURA 2000

Gli Enti Gestori delle Aree Protette Lombarde (Parchi, Riserve Naturali e Monumenti Naturali) e di Rete Natura 2000, sono in totale 85. Infatti agli 82 enti che gestiscono le riserve, i monumenti ed i siti di rete natura 2000 si aggiungono altri 3 parchi (Bosco delle Querce, Montenetto, Nord Milano)¹. Da tale conteggio sono esclusi i PLIS (n.101).

ENTI GESTORI DI RISERVE, MONUMENTI E RETE NATURA 2000	
PROVINCE (9)	Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio, Varese,
COMUNITA' MONTANE (14)	Alto Garda Bresciano, Lario Orientale Valle San Martino, Laghi Bergamaschi, Triangolo Lariano, Valchiavenna, Alta Valtellina, Valle Camonica, Valle Imagna, Valle Sabbia, Valli del Lario e del Ceresio, Valli del Verbano, Valsassina-Valvarrone-Val d'Esina-Riviera, Valtellina di Sondrio, Valtellina di Tirano.
PARCHI (18)	Adda Nord, Adda Sud, Agricolo Sud Milano, Campo dei Fiori, Colli di Bergamo, Groane, Lombardo della Valle del Ticino, Mincio, Monte Barro, Montevecchia e Valle del Curone, Oglio Nord, Oglio Sud, Orobie Bergamasche, Orobie Valtellinesi, Pineta di Appiano Gentile e Tradate, Serio, Spina Verde, Valle del Lambro.
ENTI GESTORI RISERVE (3)	Incisioni Rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo; Pian di Spagna e Lago di Mezzola; Torbiere del Sebino
COMUNI (32)	Besana Brianza, Caravaggio, Carbonara Po, Carugo, Castiglione Olona, Corteno Golgi, Desenzano del Garda, Dovera, Erba, Gallivola, Gallivola d'intesa con Pieve del Cairo, Lungavilla, Manerba, Merate, Ostiglia, Pieve d'Olmi, Pomponesco, Postalesio, Prevalle, Provaglio d'Iseo, Ranco, San Daniele Po, Sartirana Lomellina d'intesa con Torre Beretti, Sartirana Lomellina, Serle, Vobarno, Somaglia, Stagno Lombardo, Val Masino, Zone.
CITTA' METROPOLITANA	
CFS	
ERSAF	
WWF	
UNIVERSITA' STUDI PAVIA	
AZIENDA FAUNISTICA VALBELVISO BARBELLINO	
TOTALE	82 ENTI

¹ Dall'elenco sono esclusi i parchi Grigna Settentrionale, Adamello, Alto Garda, perché gestiti da comunità montane già elencate in tabella.